DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

29.11.2013

N. 1493

Approvazione Accordo integrativo tra Regione Liguria e OO.SS. Medici di MG:"Norme integrative relative alla graduatoria regionale ed alla partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale a tempo indet."

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

È approvato, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l'Accordo tra la Regione Liguria e le OO,SS. dei Medici di Medicina Generale ad oggetto: "Norme integrative relative alla graduatoria regionale ed alla partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato", allegato al presente provvedimento e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dall'applicazione del presente accordo integrativo regionale non derivano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

L'Accordo integrativo regionale entra in vigore dalla data di assunzione del presente provvedimento:

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e notificato alle Aziende Sanitarie liguri per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO Roberta Rossi

(segue allegato)

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE TRA LA REGIONE LIGURIA E LE OO.SS. DELLA MEDICINA GENERALE: NORME INTEGRATIVE SULLA GRADUATORIA REGIONALE E SULLA PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE A TEMPO INDETERMINATO.

1. Graduatoria regionale - revoca su richiesta del medico e revoca d'ufficio

La domanda per l'inserimento nelle graduatorie regionali di settore è valida fino a revoca da parte del medico.

Il competente settore regionale, qualora in sede di istruttoria riscontri la mancata presentazione da parte del medico della domanda di integrazione dei titoli per almeno due anni consecutivi, inoltrerà allo stesso una richiesta di conferma o meno della volontà di permanere nelle graduatorie. In caso di comunicazione di non interesse, di assenza di risposta o di irreperibilità, il medico è revocato d'ufficio dalle graduatorie regionali a decorrere da quelle valevoli per l'anno successivo.

2. Partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato

I medici iscritti alla graduatoria regionale valevole per l'anno 2013, che abbiano acquisito l'attestato

di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'art. 96 dell'ACN successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di integrazione per l'inclusione nella relativa graduatoria regionale di settore valevole per l'anno 2014, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale che verranno banditi nel 2014 presentando direttamente l'attestato di idoneità unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico.

Tali medici dovranno presentare domanda di integrazione per iscriversi alla graduatoria regionale di settore per l'anno 2015 nei termini contrattuali.

3. Iscrizione con riserva alla graduatoria regionale di settore dell'emergenza sanitaria territoriale ai medici iscritti al corso di idoneità ex art. 96 ACN

I medici che frequentano il corso di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale ai sensi dell'art. 96 dell'ACN, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 dell'ACN per l'iscrizione alla graduatoria regionale, possono presentare domanda di inserimento alla graduatoria regionale di settore dell'emergenza sanitaria territoriale con riserva autocertificando la frequenza al corso, qualora lo stesso non sia concluso ed il relativo attestato non sia rilasciato entro il termine di presentazione della domanda (31 gennaio). L'attestato di idoneità è prodotto dai medici interessati durante il periodo di istruttoria per la formulazione della graduatoria, entro e non oltre il 31 ottobre.. Il mancato conseguimento dell'idoneità o la mancata presentazione dell'attestato nei termini rendono improcedibile la domanda di inserimento alla graduatoria con riserva.

4. Graduatoria regionale - art 16 comma 7 ACN Definizione percentuale riserva posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale

Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e continuità assistenziale, la percentuale di riserva in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale è pari all'80%, in favore dei medici con titolo equipollente è pari al 20%.

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE STRUTTURA GIUNTA, BILANCIO ED **ENTRATE REGIONALI**

25.11,2013

N. 431

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della Î.r. 15/2002 - euro 44.000,00 (100° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: "...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.";

VISTI i Decreti, 18 febbraio 2005 e 5 marzo 2007, del Ministro dell'Economia e delle Finanze